



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1039 del 18/12/2025

Oggetto: Approvazione Convenzione di tirocinio curriculare professionalizzante post-lauream per l'ammissione all'esame di stato abilitante all'esercizio della professione di psicologo e tirocinio pratico valutativo (tpv) per il corso di laurea magistrale in psicologia comportamentale e cognitiva applicata, classe Im -51 con l'Università Telematica Giustino Fortunato

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che, con pec acquisita in arrivo al protocollo n. 63760/25 del 24/09/2025 la Segreteria dell'Università Telematica "GIUSTINO Fortunato" di Benevento, richiedeva a questa azienda la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari professionalizzanti post-lauream per l'ammissione all'esame di stato abilitanti all'esercizio della professione di psicologo e tirocini pratico valutativo (tpv) per il corso di laurea magistrale in psicologia comportamentale e cognitiva applicata, classe lm -51;

Visto:

- l'art. 1 della L. 18 febbraio 1989 n. 56 stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale;;
- il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240, art. 2 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di 750 ore e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- che dall'anno accademico 2023/24 il Ministero dell'Istruzione e del Merito con D.M n.554 del 06/06/2022, con il Decreto interministeriale n. 567 del 20/06/2022 e il Decreto interministeriale n. 654 del 05/07/2022 ha dichiarato il corso di laurea magistrale in Psicologia, classe delle lauree LM-51 "abilitante";

Visto il testo convenzionale, allegato alla presente delibera, proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università; avente validità di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo soggetto;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la



razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare convenzione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università Telematica Giustino Fortunato, con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12, secondo il testo definito nell'Allegato alla presente con durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo soggetto, dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione di tirocinio curriculare professionalizzante post-lauream per l'ammissione all'esame di stato abilitante all'esercizio della professione di psicologo e tirocinio pratico valutativo (tpv) per il corso di laurea magistrale in psicologia comportamentale e cognitiva applicata, classe Im -51, con l'Università Telematica Giustino Fortunato, con durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo soggetto.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

SCHEMA

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO E TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA APPLICATA, CLASSE LM -51.

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o "Università", con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12- C.F. 920404606025, rappresentata dal Responsabile del Corso di Studi, Prof. Fabrizio Stasolla, C.F. STSFRZ70P12H501X, giusta delega del CDA del 18.12.2019.

E

Azienda Sanitaria Locale VCO

con sede legale a OMEGNA - cap. 28887, Partita I.V.A. 00634880033, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Dottor FRANCESCO CATTEL nato a TORINO il 24/09/1973;

Premesso

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- che l'art. 1 della L. 18 febbraio 1989 n. 56 stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale;
- che il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240, art. 2 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di 750 ore e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- che il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" ed in particolare, l'art. 6 prevede la

definizione delle attività di tirocinio nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

- che dall'anno accademico 2023/24 il Ministero dell'Istruzione e del Merito con D.M n.554 del 06/06/2022, con il Decreto interministeriale n. 567 del 20/06/2022 e il Decreto interministeriale n. 654 del 05/07/2022 ha dichiarato il corso di laurea magistrale in Psicologia, classe delle lauree LM-51 "abilitante";

- Che gli studenti iscritti al percorso di laurea magistrale in Psicologia – classe LM-51, devono compiere un tirocinio in costanza di studi della durata di 350 ore – 14 CFU.

Visto

- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n. 142 del 25 marzo 1998;

- l'art. 10 del D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificante delle classi.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

(numero dei soggetti ammessi alla convenzione)

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università.

Il tirocinio può essere registrato, se non già previsto, in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate e, comunque, in misura non superiore a 6 tirocinanti per semestre.

ART.2

(esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non è lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

I tirocinanti che svolgono attività di formazione presso le strutture messe a disposizione dell'Azienda sono equiparati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, ai dipendenti dell'Azienda, ai soli fini dell'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un tutor universitario e da un tutor aziendale psicologo iscritto all'albo professionale da almeno 3 anni.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione viene predisposto e verificato dal Soggetto Promotore e valutato dal tutor aziendale un Progetto Formativo contenente le indicazioni relative ai soggetti coinvolti nelle attività e ai rispettivi obblighi, in particolare:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutor designato dal Soggetto Promotore e del tutor aziendale;
- il numero complessivo di ore da svolgere;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Per la stesura del progetto formativo individuale si farà riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nell'albo; le attività, pertanto, dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali legate alla figura professionale dello psicologo

ART.3

(obblighi del tirocinante)

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art.2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. firmare le presenze
2. svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento curriculare, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
3. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
4. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.e in materia di Privacy;
5. rispettare il codice di comportamento aziendale e nazionale;
6. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
7. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare

quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", General Data Protection Regulation);
8. in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;
9. attenersi alle indicazioni del tutor e dei responsabili delle strutture;
10. dichiarare di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale
La violazione di queste norme ovvero le condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART.4

(obblighi assicurativi)

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 5

(strutture idonee)

I tirocini di norma, possono essere svolti all'esterno dell'Università, e sono così configurati

1. Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
2. Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;
3. Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
4. Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
5. Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).

I tirocini presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un'apposita convenzione tra l'Università e l'Ente interessato. La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell'Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1

ART. 6

(oneri a carico della struttura ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART. 7

(attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

Al termine delle attività, il soggetto ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante il libretto presenze e la relazione descrittiva delle attività svolte. Per il tirocinio in costanza di studi verrà redatta una scheda di idoneità fornita dall'Ateneo.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 8

(oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata, Classe LM - 51 dell'Università non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART. 9

(trattamento dati)

Ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 679/2016 le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della

parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 10

(clausole finali)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di legge e regolamentari in vigore.

ART. 11

(entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua ultima sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni e si rinnova tacitamente.

Benevento,

Per l'Università Telematica Giustino Fortunato

Per il Soggetto Ospitante

DIRETTORE GENERALE ASL VCO
Dottor FRANCESCO CATTEL